

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
FRANCESCO STRADELLA

**La seduta comincia alle 15,05.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

**Audizione del viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ugo Martinat, su questioni connesse all'esecuzione delle recenti sentenze della Corte costituzionale in materia di definizione di illeciti edilizi.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, l'audizione del viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ugo Martinat, su questioni connesse all'esecuzione delle recenti sentenze della Corte costituzionale in materia di definizione di illeciti edilizi.

Ringrazio il nostro ospite per la disponibilità manifestata e gli do la parola per il suo intervento introduttivo.

UGO MARTINAT, *Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti.* A seguito delle recenti sentenze della Corte costituzionale in materia di sanatoria degli illeciti edilizi (sentenze nn. 196, 198 e 199 del 28 giugno 2004) si è reso necessario un intervento del legislatore nazionale che adeguasse la disciplina dell'articolo 32 del decreto-legge

30 settembre 2003, n. 269, come risultante dalla conversione in legge del 24 novembre 2003, n. 236.

Si tratta, come noto, di quella disposizione il cui oggetto è stato dalla richiamata sentenza n. 196 individuato nella « previsione e disciplina di un nuovo condono edilizio esteso all'intero territorio nazionale, di carattere temporaneo ed eccezionale rispetto all'istituto a carattere generale e permanente del permesso di costruire in sanatoria », disciplinato dagli articoli 36 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (« Testo unico delle disposizioni in materia edilizia », entrato in vigore il 30 giugno 2003). In particolare, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di alcune disposizioni contenute nell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, segnalando al contempo la necessità che il legislatore nazionale provveda alla celere fissazione di un termine entro il quale regioni e province autonome potranno emanare le leggi regionali previste dal comma 26 del citato articolo 32, dettando le regole per disciplinare tutti gli aspetti indicati dalla Consulta.

Sempre secondo la Corte, il legislatore nazionale deve inoltre ridefinire i termini previsti per gli interessati nei commi 15 e 32 del predetto articolo 32, nonché nell'allegato 1 del più volte citato decreto-legge n. 269 del 2003.

In ottemperanza a tali indirizzi, e tenuto conto della ravvisata necessità di assicurare che le entrate derivanti dall'articolo 32 vengano introitate nell'anno 2004, il Governo ha ritenuto di inserire, all'articolo 5 del decreto-legge n. 168 del 2004, recante interventi urgenti per il

contenimento della spesa pubblica, la ri-definizione dei termini anzidetti, nonché di quelli collegati.

Resta fermo il potere del legislatore regionale di normare in tutti gli ambiti indicati espressamente dal giudice di legittimità delle leggi, sia nella parte motivata nel dispositivo della predetta sentenza, alla quale, in sostanza, il provvedimento del Governo rinvia. Si prende altresì atto delle perplessità sollevate da parte delle regioni e relative al termine di 120 giorni assegnato alle stesse per l'emanazione delle leggi regionali sugli aspetti di competenza, ritenuto non sufficiente, nonché agli effetti amministrativi delle domande già presentate. Riguardo a tale ultimo aspetto, in particolare, in sede di conversione del decreto-legge n. 168 del 2004 è stata prospettata l'opportunità che il Governo, eventualmente anche con provvedimenti successivi, intervenga in senso chiarificatore, in ossequio, peraltro, agli indirizzi contenuti nella sentenza della Corte costituzionale, che richiede al legislatore nazionale di dettare adeguate «norme di chiusura» per definire la sorte di tali domande, che presumibilmente dovrebbero essere fatte salve. Ciò anche a prescindere da quello che sarà il contenuto delle future leggi regionali di dettaglio, ad evitare che le stesse, in quanto contenenti misure più restrittive, siano tali da ridurre o addirittura vanificare i margini di applicazione delle norme statali.

In questa direzione si muovono le proposte di emendamento formulate dalle regioni e dai comuni al Governo, incentrate sui termini per la presentazione delle domande (che il decreto-legge in corso di conversione proroga dal 31 luglio al 10 dicembre) e sul destino delle vecchie istanze, che rischiano di trasformarsi in autodenunce nel caso in cui le regioni dovessero varare norme più restrittive.

Circa le altre problematiche, si prende atto degli orientamenti non univoci manifestati dai rappresentanti regionali, così, in particolare, sull'inserimento già nella normativa statale di norme restrittive che circoscrivano l'ambito delle fattispecie condonabili, posto che sul punto è emerso

l'avviso di talune regioni di ritenere tale ambito riservato alla propria potestà legislativa. Punto di grande attenzione da parte del Governo è quello relativo alla sorte delle domande presentate prima della sentenza della Corte costituzionale, per scongiurare l'eventualità che quelle relative ad abusi non più sanabili si trasformino in «autodenunce», obiettivo, questo, condiviso da Governo e regioni.

Tutte le istanze sopra evidenziate appaiono meritevoli di essere condivise, e tuttavia deve essere altresì ribadita la necessità di rispettare i tempi di conversione del decreto-legge n. 168 del 2004.

È da segnalare, infine, l'approvazione in V Commissione bilancio di un emendamento presentato dal relatore di maggioranza che fa salve a tutti gli effetti le domande relative alla definizione degli illeciti edilizi, presentate fino alla data di pubblicazione della citata sentenza della Corte costituzionale. Inoltre, sono esplicitamente fatti salvi gli effetti penali.

È altresì previsto che, per le domande presentate dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 168 del 2004 fino alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, restano salvi gli effetti penali, a meno di diversa statuizione sul punto delle future leggi regionali.

Con il detto emendamento si dispone, infine, che le somme versate da coloro che chiedono di accedere alla sanatoria a titolo di terza rata dell'oblazione devono essere riversate alla tesoreria dagli intermediari della riscossione entro il 31 dicembre 2004.

#### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIETRO ARMANI

**PRESIDENTE.** La ringrazio, viceministro. Prima di dare la parola ai colleghi che intendano intervenire, desidero svolgere alcune puntualizzazioni.

Considero importanti le precisazioni che il Governo, tramite il viceministro Martinat, ci ha appena fornito. Personalmente avevo già avuto modo di manife-

stare le mie preoccupazioni sulla vicenda in una lettera inviata sia al Presidente del Consiglio Berlusconi (allora anche ministro *ad interim* per l'economia e le finanze) sia, per conoscenza, al Vicepresidente Fini ed al ministro Lunardi.

Dai colloqui tra rappresentanti di Governo e regioni emerge la volontà di farsi carico del problema rappresentato dalle domande di condono già presentate (e dalle relative oblazioni) che, qualora si potessero trasformare in autodenunce, comporterebbero delle conseguenze anche di tipo penale, con effetti estremamente pesanti per coloro che abbiano presentato tali domande.

Nonostante tale materia non sia di diretta competenza di questa Commissione, va rilevata la possibilità di ripercussioni anche dal punto di vista della copertura finanziaria; infatti, qualora alcune regioni stabilissero dei limiti molto restrittivi in materia di condono, ciò comporterebbe la mancata acquisizione del gettito finanziario previsto inizialmente nel decreto-legge collegato all'ultima legge finanziaria. È importante aver introdotto alcuni elementi di garanzia, anche per tranquillizzare coloro che, essendo stati i più solerti, rischiavano anche di essere i più danneggiati.

ALFREDO SANDRI. Se ho ben compreso, si è giunti ad un accordo con le regioni per quanto riguarda le domande presentate prima della pronuncia della Corte costituzionale.

Ma vi è ancora un nodo politico, che riguarda la copertura finanziaria, le possibili entrate...

UGO MARTINAT, *Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti*. È materia di competenza di un'altra Commissione.

ALFREDO SANDRI. Lo so, ma la validità di una manovra risiede anche nel realizzarsi delle previsioni di entrata. L'unico elemento che potrebbe risolvere il problema è l'accordo con regioni ed enti locali affinché questi, nel predisporre le loro norme di applicazione — stanti gli

indirizzi della Corte —, garantiscano in qualche modo la copertura attesa. Se parte delle regioni, come è stato ricordato, introdurrà norme più restrittive, le entrate diminuiranno.

PRESIDENTE. Vi sarebbe anche la possibilità di modificare il testo del provvedimento costituzionale in discussione alla I Commissione affari costituzionali.

ALFREDO SANDRI. Viceministro, le chiedo se nel maxiemendamento che il Governo si accinge a presentare al testo del provvedimento recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica sia presente (a livello di indirizzo) un riferimento all'accordo con le regioni teso a salvaguardare le previsioni in materia di entrate.

UGO MARTINAT, *Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti*. È materia di cui si occupa il Ministero dell'economia e delle finanze.

ALFREDO SANDRI. In questo momento rivolgo la domanda al rappresentante del Governo presente.

UGO MARTINAT, *Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Ed il Governo si riserva di rispondere non appena ascoltato sull'argomento il ministro dell'economia e delle finanze.

ALFREDO SANDRI. Quindi, allo stato dell'arte, per quanto ci è dato comprendere, è stato sanato il pregresso delle domande presentate prima della pronuncia della Corte costituzionale. Vorrei sapere allora se resti ancora irrisolta la questione relativa al rapporto tra le previsioni del Governo in materia di condono e ciò che realmente le regioni faranno. Ossia, il Governo prevede ancora un'entrata derivante dal condono nella misura indicata nella manovra «taglia spese»? A mio avviso è una previsione virtuale. Non è presente, infatti, un accordo politico con le regioni, l'unica soluzione che potrebbe

garantire le entrate previste nella manovra finanziaria. Evidentemente non esiste un accordo con regioni e comuni.

PRESIDENTE. Da una notizia riportata dalla stampa sembrerebbe che una proposta avanzata al riguardo da un assessore della Campania non sia stata accettata dagli altri rappresentanti regionali...

ALFREDO SANDRI. La stampa? Ma se qui è presente il rappresentante del Governo!

UGO MARTINAT, *Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Il condono edilizio è stato ipotizzato dal precedente responsabile dell'economia...

ALFREDO SANDRI. Quel ministro lo avete cacciato, allora torniamo al punto di partenza...

PRESIDENTE. Si è dimesso.

FABRIZIO VIGNI. Vorrei rivolgermi al nostro ospite quale rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Se il testo della manovra di contenimento della spesa pubblica, approvato dalla V Commissione bilancio, non verrà modificato sarà varata una soluzione concordata con le regioni relativa ai limiti temporali per la presentazione delle domande (correttamente individuati nel periodo successivo all'approvazione delle leggi regionali ed entro il 10 dicembre). È prevista poi anche una definizione più certa di ciò che avverrà per le domande presentate prima della pronuncia della Corte costituzionale.

Rimane tuttavia aperta un'altra questione: la sentenza della Corte ha ribadito che, in base alle diverse competenze, lo Stato stabilisce norme di principio e le regioni predispongono leggi di dettaglio, operative. Non comprendo allora quali siano le intenzioni del Governo. Queste norme di principio vengono enunciate da qualche parte? Ad esempio nella manovra sulla spesa pubblica, attualmente all'esame del Parlamento? Oppure il Governo ritiene che la sentenza della Corte sia in

qualche modo autoapplicativa, sia sufficiente, cioè, riprendere le norme del condono del novembre 2003, alla luce della sentenza della Corte che le ha giudicate parzialmente incostituzionali, e considerarle come norme di principio?

UGO MARTINAT, *Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Le richieste di chiarimenti riguardanti gli aspetti economici andrebbero rivolte al ministro competente. Per ciò che è di nostra competenza, preciso che il nostro ufficio legislativo ritiene che la Corte abbia semplicemente sanzionato alcuni aspetti della normativa, i quali verranno modificati. La parte restante, cioè l'impianto complessivo delle previsioni in materia di condono edilizio, rimane valida.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
FRANCESCO STRADELLA**

FABRIZIO VIGNI. Ma a questo punto tutte le norme contenute nel provvedimento del novembre 2003 vengono considerate come norme di principio per la legislazione regionale?

UGO MARTINAT, *Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti*. È così. La Corte costituzionale si è espressa solo su alcuni punti del provvedimento...

FABRIZIO VIGNI. Ma se sono ben nove i punti su cui la Corte si è espressa...!

UGO MARTINAT, *Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti*. E poi — lo ripeto — i chiarimenti riguardanti la parte economica vanno affrontati nelle sedi competenti.

PRESIDENTE. Ringrazio il viceministro Martinat e dichiaro conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15,25.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

---

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

---

*Licenziato per la stampa  
il 10 settembre 2004.*